

CONTRATTO DI RESTITUZIONE

ai sensi dell'art. 1 del D.L. 181/2023 e del D.M. 23 luglio 2024 **Codice Contratto**

[inserire cod. Contratto]

Con il presente Contratto

il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito GSE), con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski n. 92, capitale sociale di € 26.000.000, interamente versato, iscritta al n. 97487/99 del Registro Imprese di Roma, codice fiscale e partita I.V.A. 05754381001, nella persona del proprio rappresentante legale [Nome Cognome], Direttore del Dipartimento Supporto alle Fonti Rinnovabili del GSE,

е

[Se persona fisica titolare di ditta individuale]

il/la sottoscritto/a [inserire nome e cognome] nato a [inserire Comune di nascita], [provincia], il [inserire data di nascita], residente in [inserire indirizzo della residenza], Comune di [inserire Comune di residenza], [provincia], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], titolare di [inserire il nome della ditta], attualmente iscritta nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (nel seguito denominata "CSEA"), con sede in [inserire l'indirizzo della sede della ditta], Comune di [inserire il Comune in cui è la sede della ditta], [provincia], in seguito denominato/a l'"Operatore",

[Se persona giuridica – diverso da soggetto aggregatore e da soggetto terzo]

[inserire ragione sociale della persona giuridica] con sede legale in [inserire l'indirizzo della sede della società], Comune di [inserire il Comune in cui è la sede della società], [provincia], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], attualmente iscritta nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la CSEA rappresentata da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato a [inserire Comune di nascita], [provincia], il [inserire data di nascita], nella qualità di legale rappresentante in seguito denominato/a l'"Operatore",

[Se soggetto aggregatore]

[inserire forma giuridica e denominazione/ragione sociale del soggetto aggregatore] con sede legale in [inserire l'indirizzo della sede del soggetto aggregatore], Comune di [inserire il Comune in cui è la sede del soggetto aggregatore], [provincia], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], che ha sottoscritto un contratto di aggregazione ai fini del Decreto con Clienti Finali Energivori indicati nella Manifestazione di Interesse (come definita di seguito) (tutte e tre le precedenti espressioni come definite di seguito) e tutti iscritti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la CSEA, rappresentata da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato a [inserire Comune di nascita], [provincia], il [inserire data di nascita], nella qualità di legale rappresentante in seguito denominato/a l'"Operatore",

[Se persona giuridica estera]

[inserire ragione sociale della persona giuridica] con sede legale in [indirizzo della sede] [n.] [CAP] [Città anche estera]], [inserire Stato della sede legale], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], rappresentata da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato a [inserire Città estera], [Nazione estera], il [inserire data di nascita], nella qualità di legale rappresentante in seguito denominato/a l'"Operatore",

[Se soggetto terzo delegato]

[inserire ragione sociale della persona giuridica] con sede legale in [inserire l'indirizzo della sede della società], Comune di [inserire il Comune in cui è la sede della società], [provincia], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], rappresentata da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato a [inserire Comune di nascita], [provincia], il [inserire data di nascita], nella qualità di legale rappresentante in seguito denominato/a l'"Operatore", che agisce in qualità di "soggetto terzo" (come definito dall'art. 2, comma 1, lettera d) del Decreto come di seguito definito) delegato da parte di [[soggetto delegante] [inserire ragione sociale/denominazione sociale/nome e cognome, sede/residenza, partita IVA e codice fiscale della della qiuridica/fisica delegante]] **OVVERO** [[inserire forma persona denominazione/ragione sociale del soggetto aggregatore] con sede legale in [inserire l'indirizzo della sede del soggetto aggregatore], Comune di [inserire il Comune in cui è la sede del soggetto aggregatore], [provincia], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale]]] in seguito denominato/a il "Soggetto Delegante",

nel seguito, singolarmente o congiuntamente, anche denominati ciascuno una "Parte" o, congiuntamente, le "Parti",

premesso che

- ai sensi dell'art. 1 del D.L. 181/2023, in conformità al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), sono state introdotte misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabili nei settori energivori soggetti a rischio di delocalizzazione mediante un meccanismo di cessione da parte del GSE di energia rinnovabile a prezzi equi (nel seguito denominato "Schema di Energy Release") a clienti finali iscritti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la CSEA (nel seguito denominati "Clienti Finali Energivori";
- il D.M. 23 luglio 2024, n. 268, emanato dal Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica in attuazione dell'art. 1 del D.L. 181/2023, definisce la "Disciplina dei criteri per la definizione del meccanismo di sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese, anche in forma aggregata, iscritte nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali" (nel seguito denominato il "Decreto");
- ai sensi l'art. 8 del Decreto, in data [•] sono state approvate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, su proposta del GSE, le regole operative per l'accesso al meccanismo di cui art. 1 del D.L. 181/2023 (nel seguito denominate le "Regole Operative");
- ai sensi dell'art. 4 del Decreto e delle Regole Operative, il GSE ha pubblicato sul proprio sito internet (<u>www.gse.it</u>) il bando per la procedura di assegnazione dell'energia elettrica nella sua disponibilità ai Clienti Finali Energivori (nel seguito denominata la "Procedura di

Assegnazione") ivi incluso il prezzo di cessione di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto (nel seguito denominato "Prezzo di Cessione");

- [[l'Operatore è un Cliente Finale Energivoro] OVVERO [l'Operatore è un soggetto che ha sottoscritto un contratto di aggregazione con i Clienti Finali Energivori elencati nella Manifestazione di Interesse (come di seguito definita)] OVVERO [l'Operatore è un "soggetto terzo" (come definito dall'art. 2, comma 1, lettera d) del Decreto) delegato da parte del Soggetto Delegante]];
- [[l'Operatore] OVVERO [il Soggetto Delegante]] ha presentato la propria manifestazione di interesse (in seguito denominata la "Manifestazione di Interesse") alla Procedura di Assegnazione, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti forniti dall'art. 4 del Decreto e dalle Regole Operative;
- in esito alla Procedura di Assegnazione, in data _____, con lettera prot. _____, il GSE ha assegnato [[all'Operatore] OVVERO [al Soggetto Delegante]] una quantità di energia elettrica pari a _____ MWh (nel seguito denominata la "Quantità Assegnata") e le relative garanzie di origine (nel seguito denominate le "GO Assegnate") e, in data _____, [[l'Operatore] OVVERO [il Soggetto Delegante]] ha sottoscritto con il GSE un contratto per differenza a due vie (nel seguito denominato il "Contratto di Anticipazione") che ha attribuito all'Operatore il diritto all'anticipazione da parte del GSE della Quantità Assegnata e delle GO Assegnate;
- ai sensi dell'art. 1 del D.L. 181/2023, del Decreto e del Contratto di Anticipazione [[l'Operatore] OVVERO [il Soggetto Delegante]] si è impegnato a realizzare, ovvero a far realizzare da un soggetto terzo, nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili mediante a) la costruzione di uno o più nuovi impianti da fonti rinnovabili ovvero b) il potenziamento ovvero il rifacimento di uno o più impianti da impianti rinnovabili, aventi le caratteristiche previste dall'art. 2, comma 1, lettera g) del Decreto (nel seguito gli impianti nuovi ovvero oggetto di potenziamento o rifacimento denominati gli "Impianti Vincolati") per una capacità minima di generazione, espressa in MWh, calcolata secondo la formula riportata nelle Regole Operative (nel seguito denominata "Capacità Minima di Generazione");
- ai sensi dell'art. 1 del D.L. 181/2023, del Decreto e del Contratto di Anticipazione [[l'Operatore] OVVERO [il Soggetto Delegante]] si è, altresì, impegnato a sottoscrivere, o a far sottoscrivere da un soggetto terzo, entro 30 (trenta) giorni dalla data di entrata in esercizio (come definita dalle Regole Operative) di ciascun Impianto Vincolato (e comunque entro 40 (quaranta) mesi dalla data di decorrenza del Contratto di Anticipazione salvo ritardi dovuti a forza maggiore o ritardi autorizzativi), un contratto per differenza a due vie relativo a tale Impianto Vincolato (nel seguito ciascuno denominato un "Contratto di Restituzione") che preveda l'obbligo di restituzione al GSE dell'energia elettrica e del valore delle relative garanzie di origine anticipate dal GSE;
- ai sensi del Contratto di Anticipazione, in data _____, [[l'Operatore] OVVERO [il Soggetto Delegante]] ha comunicato al GSE gli Impianti Vincolati tra i quali è compreso l'impianto ubicato nel Comune di _____, codice UP _____ codice CENSIMP ____ di tipologia [tipologia impiantistica], alimentato da [fonte primaria], categoria di intervento [inserire lettera e categoria di intervento] di potenza nominale pari a _____kW [inserire potenza che deve essere non inferiore a 200kW] (nel seguito denominato l'"Impianto");

- ai sensi del Contratto di Anticipazione e delle Regole Operative, [[l'Operatore] OVVERO [il Soggetto Delegante]] ha comunicato al GSE che: a) l'Impianto è entrato in esercizio in data e che b) la quota di energia elettrica associata alla potenza o alla quota parte della potenza di tale Impianto oggetto del presente Contratto di Restituzione (nel seguito denominato il "Contratto") è pari a ______ (nel seguito denominata l'"Energia da Restituire");
- con la sottoscrizione del Contratto l'Operatore intende adempiere [[alla propria obbligazione] OVVERO [all'obbligazione del Soggetto Delegante]] di cui alle precedenti premesse con specifico riferimento all'Energia da Restituire;
- [in data _____, l'Operatore ha sottoscritto con il Soggetto Delegante un contratto di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine, registrandolo sulla piattaforma di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, avente ad oggetto l'energia elettrica (al netto dell'energia elettrica di pertinenza del GSE ai sensi del/dei Contratto/Contratti di Restituzione) e le garanzie di origine sottese alla Capacità Minima di Generazione (nel seguito denominato il "Contratto di Approvvigionamento");] [premessa da mantenere solo ove il Soggetto Delegante abbia delegato all'Operatore la realizzazione della Nuova Capacità e abbia sottoscritto un contratto di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine]
- per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia alle disposizioni di cui al Decreto, alle Regole Operative e, ove applicabili, alla normativa di settore e alle disposizioni del Codice Civile;
- le premesse, le Regole Operative, la Manifestazione di Interesse da parte dell'Operatore al Bando, la comunicazione di assegnazione da parte del GSE e il Contratto di Anticipazione costituiscono parte integrante del presente Contratto;
- le Parti sono consapevoli che ogni dichiarazione resa nell'ambito del presente Contratto e/o nell'ambito delle attività/obblighi connessi alla sua applicazione sono rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/00.

stipulano quanto segue

Articolo 1 Oggetto del Contratto

- 1.1 Il presente Contratto ha per oggetto: la restituzione al GSE [[dall'Operatore] OVVERO [dal Soggetto Delegante]] a) dell'Energia da Restituire mediante il regolamento del differenziale di cui all'art. 7, comma 1 del Decreto e b) la restituzione del valore economico delle garanzie di origine corrispondenti a tale Energia da Restituire (nel seguito denominate le "GO da Restituire"). Salvo quanto previsto dal successivo Art. 13, comma 3, l'energia elettrica prodotta dall'Impianto resta, pertanto, nella disponibilità dell'Operatore che, per la quota parte immessa in rete, la rende disponibile sul mercato elettrico gestito dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.
- 1.2 L'Operatore riconosce che il presente Contratto, il Contratto di Anticipazione e gli altri Contratti di Restituzione eventualmente sottoscritti hanno l'obiettivo di realizzare il risultato unitario prefigurato dal D.L. 181/2023 e dal Decreto e,

come tali, devono considerarsi tra essi collegati [anche allorché il Contratto di Anticipazione sia stato sottoscritto dal Soggetto Delegante].

Articolo 2 Decorrenza e Durata del Contratto				
2.1	Il presente Contratto è efficace a partire dal, (data di entrata in esercizio dell'Impianto) e salvo i casi di risoluzione anticipata o di recesso ai sensi del successivo Art. 16 ovvero, viceversa, di proroga del termine ai sensi del successivo Art. 2, comma 2, sino al 20° (ventesimo) anniversario della data di entrata in esercizio dell'Impianto (nel seguito denominato il "Periodo di Restituzione").			
2.2	Il termine ventennale di cui al precedente Art. 2, comma 1, può essere prorogato dal GSE per un periodo temporale congruo a garantire la restituzione dell'Energia da Restituire a fronte di mancata o ridotta produzione di energia elettrica riconducibili a fermo impianto imputabili a cause di forza maggiore verificati dal GSE, ovvero nei casi di tagli della produzione in esito ad ordini impartiti dai gestori di rete al di fuori del mercato o in esito ad ordini del dispacciamento disposti da Terna S.p.A. sul mercato di bilanciamento.			
2.3	La cessazione dell'efficacia, per qualsiasi motivo, del presente Contratto non farà venire meno l'obbligo dell'Operatore di provvedere al pagamento di importi dovuti e non ancora pagati da quest'ultimo.			

Articolo 3 Programma di Restituzione. Misura dell'Energia Elettrica			
3.1	Il GSE definisce, secondo le modalità indicate nelle Regole Operative, il programma per la restituzione dell'Energia da Restituire (nel seguito denominato il "Programma di Restituzione").		
3.2	Il GSE individua la quota parte dell'Energia da Restituire in ciascun mese di competenza (nel seguito denominata l'"Energia da Restituire Mensile") ai fini del calcolo delle partite economiche di cui al successivo Art. 4, commi 1 e 2 per tale mese sulla base delle misure dell'energia elettrica immessa in rete dall'Impianto (ovvero prodotta dall'Impianto nei casi previsti dall'art. 7, comma 1, lettera f) del Decreto) nel periodo rilevante delle transazioni del mercato MGP. A tal fine, il GSE utilizza le misure rilevate a cui applica la quota di energia elettrica prodotta dall'Impianto comunicata all'atto della comunicazione della data di entrata in esercizio dell'Impianto, e trasmesse dai soggetti responsabili ai fini della misura in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa di competenza definita da ARERA.		

Articolo 4 Pagamento dei Differenziali e Restituzione delle GO da Restituire

- 4.1 Nell'ambito del presente Contratto, per ogni mese del Periodo di Restituzione il GSE, in relazione all'Energia da Restituire Mensile:
 - a) riconosce il differenziale, qualora positivo, tra il Prezzo di Cessione e il prezzo del mercato MGP determinato nel periodo rilevante delle transazioni nella zona di mercato in cui è localizzato l'Impianto calcolato secondo le modalità specificate nelle Regole Operative (nel seguito denominato il "Prezzo MGP");
 - b) conguaglia o provvede a richiedere all'Operatore il differenziale, qualora negativo, tra il Prezzo di Cessione e il Prezzo MGP;
 - c) conguaglia o provvede a richiedere all'Operatore la quota parte applicabile in tale mese del valore economico delle GO da Restituire calcolato secondo le modalità specificate nelle Regole Operative;
 - d) applica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 4 del Decreto, il corrispettivo a copertura dei costi sostenuti dal GSE per le attività previste dal Decreto medesimo.

La regolazione dei differenziali di cui alle precedenti lettere a) e b) è sospesa nei periodi rilevanti in cui si registrino sul MGP prezzi pari a zero o negativi.

4.2 Le Parti provvederanno alla regolazione delle partite economiche per eventuali conguagli delle medesime che si rendessero necessari successivamente alla data di scadenza del presente Contratto, anche nel caso di rettifiche delle misure dell'energia elettrica comunicate dal gestore di rete.

Articolo 5 Pagamenti e Fatturazione

- 5.1 Ai fini della regolazione delle partite economiche di cui all'Art. 4, commi 1 e 2:
 - sono oggetto di fatturazione da parte dell'Operatore i differenziali di cui all'Art. 4, comma 1, lettera a);
 - sono oggetto di fatturazione da parte del GSE le partite economiche di cui all'Art. 4, comma 1, lettere b), c) e d).
- 5.2 La fattura dell'Operatore deve essere emessa in forma elettronica secondo le caratteristiche previste dal D.M. 3 aprile 2013, n.55, cosiddetta "FatturaPA". A tal fine, il GSE pubblica sul Portale informatico un preliminare di fattura che l'Operatore deve completare inserendo la "data" e il "numero" che vuole assegnare al documento. A seguito del completamento del preliminare di fattura il GSE, fermo restando quanto previsto dall'art. 21 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, produce le fatture in formato XML provvedendo a firmarle digitalmente e a trasmetterle, per conto degli Operatori, al Sistema di Interscambio (SdI). Le funzionalità del Portale informatico metteranno a

disposizione dell'Operatore sia la fattura elettronica che le notifiche di accettazione di SdI. Entrambi i documenti dovranno essere scaricati dall'Operatore ai fini della conservazione sostitutiva. Le fatture emesse con modalità diverse non saranno accettate dal GSE e pertanto verranno rifiutate. Per le casistiche di soggetti ai quali non si applica la normativa di cui al D.M. del 3 aprile 2013, n. 55, l'Operatore deve avvalersi esclusivamente delle funzionalità previste nel Portale informatico. A tal fine il GSE pubblica sul Portale informatico una proposta di fattura che l'Operatore deve completare inserendo la "data" e il "numero fattura" che vuole assegnare al documento affinché diventi una sua fattura. Le fatture emesse con modalità diverse non saranno accettate dal GSE.

5.3 Entro il giorno 25 del mese successivo a quello di competenza, il GSE determina e comunica all'Operatore i differenziali che possono essere fatturati dall'Operatore ai sensi dell'Art. 4, comma 1, lettera a) e le partite economiche che possono essere fatturate dal GSE ai sensi dell'Art. 4, comma 1, lettere b), c) e d). Nel caso sopra richiamato di mancata comunicazione delle misure, il GSE si impegna a sollecitare il soggetto responsabile della rilevazione e registrazione delle misure al relativo adempimento.

La fatturazione da parte dell'Operatore dei differenziali di cui all'Art. 4, comma 1, lettera a), ove applicabile, deve essere effettuata entro l'ultimo giorno calendariale del mese successivo a quello di competenza.

La fatturazione da parte del GSE delle partite economiche di cui all'Art. 4, comma 1, lettere b), c) e d), ove applicabile, deve essere effettuata entro l'ultimo giorno calendariale del mese successivo a quello di competenza.

Relativamente alle partite economiche di cui all'Art. 4, commi 1 e 2, il termine di scadenza delle fatture (data di pagamento) emesse dalle parti è fissato non oltre l'ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma). Tale termine è subordinato:

- a) al completamento, da parte dell'Operatore, delle informazioni di numero.
 e data fattura nel preliminare di fattura entro l'ultimo giorno calendariale
 del mese successivo a quello di competenza; diversamente la scadenza
 sarà posticipata all'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello
 del completamento del preliminare di fattura (calendario dei giorni
 lavorativi sulla piazza di Roma);
- b) alla ricezione della notifica di accettazione da parte dello SdI della "FatturaPA" fatta eccezione per gli Operatori ai quali non si applica la normativa di cui al D.M. 3 aprile 2013, n. 55. Eventuali ritardi sui pagamenti dovuti a rifiuti e ritardi da parte dello SdI non daranno luogo al riconoscimento degli interessi di mora.
- Per i casi in cui sia prevista l'emissione di fattura da parte dell'Operatore, il GSE effettua la liquidazione delle somme dovute determinando la posizione finanziaria netta, creditrice o debitrice sulla base delle risultanze delle fatture emesse dal GSE, anche nell'ambito di diversi rapporti contrattuali in essere con l'Operatore, incluse quelle precedenti non ancora incassate.

Alla data di scadenza (data di pagamento), il saldo risultante potrà essere oggetto di:

- pagamento da parte del GSE, con accredito degli importi relativi alla posizione finanziaria netta a favore dell'Operatore sul conto corrente bancario indicato dallo stesso;
- pagamento da parte dell'Operatore, con accredito degli importi relativi alla posizione finanziaria netta a favore del GSE sul conto corrente bancario indicato dal GSE.

Per i casi in cui non sia prevista la emissione di fattura da parte dell'Operatore, il GSE effettua la liquidazione delle somme dovute determinando la posizione finanziaria netta, creditrice o debitrice, sulla base degli importi maturati dall'Operatore, tenendo conto delle fatture emesse dal GSE, anche nell'ambito di diversi rapporti contrattuali in essere con l'Operatore, ivi incluse quelle non ancora incassate.

Alla data di scadenza (data di pagamento), il saldo risultante potrà essere oggetto di:

- pagamento da parte del GSE, con accredito degli importi relativi alla posizione finanziaria netta a favore dell'Operatore sul conto corrente bancario indicato dallo stesso;
- pagamento da parte dell'Operatore, con accredito degli importi relativi alla posizione finanziaria netta a favore del GSE sul conto corrente bancario indicato dal GSE.

La periodicità per il pagamento è mensile, con possibilità di subordinare lo stesso al raggiungimento di una soglia minima di euro 50 per ciascuna delle partite economiche.

Nel caso in cui la Data di Pagamento ricada in un giorno non lavorativo, il pagamento è disposto con valuta il giorno lavorativo immediatamente successivo (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma).

Si rendono applicabili le disposizioni di cui all'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602.

5.5 Le Parti convengono che qualunque contestazione fosse sollevata dall'Operatore o dovesse comunque sorgere fra le Parti, non potrà legittimare l'Operatore a sospendere o ritardare né l'obbligo dell'Operatore medesimo di pagare alle date fissate gli importi dovuti al GSE, né gli altri obblighi assunti con il presente Contratto, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere, ivi inclusa l'eccezione di totale inadempimento.

Articolo 6 Responsabilita' e Obblighi del GSE

6.1 Il GSE gestisce e promuove lo Schema di Energy Release mediante la Regolazione dei Differenziali e il Riconoscimento in Anticipazione delle GO Assegnate, secondo la normativa richiamata in premessa.

Il GSE è responsabile dell'attuazione e monitoraggio dello Schema di Energy Release, dell'erogazione ed eventualmente della revoca o annullamento dei relativi provvedimenti nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, dalle Regole Operative e dal presente Contratto.

Il GSE definisce, in applicazione alla normativa di riferimento, le modalità di gestione dello Schema di Energy Release mediante Procedure/Istruzioni rese disponibili sul proprio sito istituzionale (www.gse.it).

Il GSE è soggetto terzo e indipendente rispetto ai rapporti contrattuali intercorrenti tra l'Operatore e soggetti terzi (es. fornitori, installatori, referenti tecnici, Clienti Energivori con i quali l'Operatore abbia sottoscritto un contratto di aggregazione, il Soggetto Delegante ove applicabile) e, pertanto, non è ascrivibile al GSE alcuna responsabilità per eventuali inadempimenti degli obblighi contrattuali tra gli stessi sussistenti. L'Operatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il GSE da ogni e qualsiasi responsabilità e danno alla quale quest'ultimo dovesse andare incontro in relazione a tali rapporti contrattuali tra l'Operatore e soggetti terzi.

Nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE per danni indiretti o non patrimoniali. Neppure alcuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE per danni di qualsiasi natura derivanti a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione dei dati e/o delle informazioni fornite dall'Operatore;
- dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione, da parte dell'Operatore o da terzo delegato, delle coordinate bancarie;
- dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione di sopravvenute modifiche alle medesime coordinate bancarie anche a seguito di variazioni della titolarità dell'Impianto;
- dall'utilizzo improprio, anche da parte di terzi, delle credenziali di accesso al Portale informatico e dei codici identificativi;
- caso fortuito o cause di forza maggiore ovvero dalla mancata funzionalità del Portale informatico o altri problemi tecnici dei sistemi informatici o di telecomunicazione;
- da colpa lieve del GSE e dei suoi ausiliari;
- ove applicabile, dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione delle misure riferite all'energia prodotta e immessa in rete da parte del responsabile delle misure al GSE.

Articolo 7 Obblighi dell'Operatore

7.1 L'Operatore si obbliga a esercire e manutenere l'Impianto in continuità, secondo i migliori standard di diligenza e nel rispetto della normativa applicabile e dei titoli autorizzativi.

7.2 L'Operatore è tenuto a registrarsi sul Portale informatico e a utilizzare le relative applicazioni predisposte dal GSE per la gestione del presente Contratto.

Le credenziali di accesso al Portale informatico predisposto dal GSE per la gestione del presente Contratto e i codici identificativi univoci sono personali. L'Operatore e gli utenti dell'applicazione sono tenuti a conservare le credenziali e i codici identificativi univoci con la massima diligenza, mantenendoli segreti riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede in modo da non arrecare danni al GSE e a terzi.

L'Operatore è consapevole che la conoscenza delle credenziali da parte di soggetti terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al medesimo Operatore.

L'Operatore è tenuto a:

- comunicare tempestivamente al GSE le eventuali variazioni delle coordinate bancarie o del proprio regime fiscale attraverso le procedure presenti sul Portale informatico;
- trasmettere al GSE, secondo le modalità da questi indicate, tutti gli elementi richiesti ai fini dello svolgimento delle attività di valutazione e monitoraggio ai fini del Decreto e tutte le informazioni utili ai fini del monitoraggio tecnologico di cui alla normativa di riferimento.

L'Operatore, nel caso in cui rientrasse tra i soggetti sottoposti a verifica antimafia da controllare ai sensi dell'art. 85 del D. lgs. 159/2011, ha l'obbligo di trasmettere al GSE la documentazione ivi prevista tramite la sezione dedicata nel Portale informatico.

- 7.3 L'Operatore è tenuto a adempiere alle seguenti obbligazioni di comunicazione:
 - trasmissione al GSE, su semplice richiesta e nel rispetto delle scadenze fissate, di ogni documentazione richiesta in relazione all'Impianto, alle relative caratteristiche di funzionamento ed alle operazioni di manutenzione e verifica effettuate;
 - tempestiva comunicazione al GSE in merito a qualsiasi variazione relativa all'Impianto;
 - comunicazione al GSE di ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle autorizzazioni riferiti all'Impianto, nonché di ogni eventuale azione di impugnazione del titolo autorizzativo/concessorio e ogni provvedimento adottato dalle competenti autorità che incida o possa incidere sulla efficacia o validità del titolo ovvero sulla disponibilità, funzionalità e/o sulla produttività dell'Impianto.
- 7.4 L'Operatore è tenuto, al verificarsi delle condizioni di cui all'Art. 13 comma 3 a non conferire mandato ad altro Utente del Dispacciamento diverso dal GSE per tutto il periodo nel quale l'Impianto risulta ricompreso nel contratto di dispacciamento del GSE stesso.

7.5 Con riferimento all'Impianto, l'Operatore, in conformità alla normativa di riferimento, è tenuto a registrare i dati, richiesti dalla società Terna S.p.A., sul sistema di anagrafica unica degli impianti (sistema GAUDI' di cui alla Deliberazione ARERA 557/2012/R/eel) e ad aggiornarli, nel caso di eventuali variazioni.

L'Operatore è tenuto a far sì che l'Impianto sia dotato di apposita apparecchiatura di misura dell'energia elettrica prodotta e immessa. L'Operatore è, altresì, tenuto al rispetto degli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente in materia di connessione, accesso alla rete e misura dell'energia elettrica immessa nelle reti con obbligo di connessione di terzi, ivi inclusi gli obblighi derivanti dal Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete pubblicato da Terna S.p.A. ai sensi dell'art. 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004.

L'Operatore deve consentire al GSE, ove previsto dalla regolazione vigente, l'acquisizione in tempo reale, tramite i sistemi di rilevazione e registrazione della fonte primaria nella sua titolarità, ove presenti, dei dati necessari al miglioramento della prevedibilità delle immissioni dell'energia elettrica, ai sensi dell'art. 5 della Deliberazione ARERA ARG/elt 4/10 ovvero consentire l'accesso all'Impianto per l'installazione degli apparati e per l'implementazione dei sistemi funzionali all'acquisizione via satellite dei dati di potenza, energia e fonte primaria.

Ove previsto dalla regolazione vigente, l'Operatore è tenuto a comunicare e mantenere aggiornate le informazioni richieste dal GSE, funzionali all'analisi preliminare necessaria per l'eventuale e successiva acquisizione dei dati di potenza, energia e fonte primaria tramite il Portale informatico, ai sensi dell'art. 5, lett. a) e b) della Deliberazione ARG/elt 4/10.

Articolo 8 Controlli e Sopralluoghi

- 8.1 Il GSE, ai sensi dell'art. 8 del Decreto, può effettuare controlli, sia di tipo documentale sia mediante sopralluoghi, secondo le modalità previste dalle Regole Operative, al fine di accertare la sussistenza e/o la permanenza del diritto alla Regolazione dei Differenziali e al Riconoscimento in Anticipazione delle GO Assegnate previsti dallo Schema di Energy Release, ivi incluso l'adempimento degli obblighi realizzazione degli interventi necessari alla restituzione del doppio della Quantità Assegnata.
- 8.2 Il GSE dispone la revoca totale del provvedimento di ammissione allo Schema di Energy Release e del presente Contratto, con riserva di ripetizione di tutti gli importi corrisposti all'Operatore e del controvalore delle GO, secondo le modalità previste dalle Regole Operative, qualora, all'esito dell'attività di controllo di cui al precedente Art. 8, comma 2, vengano accertate, le seguenti violazioni:
 - qualora si riscontri un comportamento ostativo od omissivo tenuto dall'Operatore nel contesto di attività di verifica del GSE, consistente

anche nel diniego di accesso al/ai sito/siti di realizzazione dell'/degli Impianto/Impianti ovvero nella mancata trasmissione della documentazione richiesta;

- qualora si riscontrino dichiarazioni mendaci o errate ovvero atti falsi o
 contenenti dati non rispondenti a verità dell'Operatore in sede di
 partecipazione alla Procedura di Assegnazione o in corso di esecuzione
 del Contratto, ivi incluse dichiarazioni mendaci o errate sullo stato di
 attuazione degli impegni assunti dall'Operatore o dal Soggetto
 Delegante;
- qualora l'attività di verifica documentale o mediante sopralluogo, ai sensi della normativa di riferimento, si sia conclusa con esito negativo;
- qualora, a seguito di un proprio procedimento, il GSE accerti variazioni in ordine ai requisiti oggettivi o soggettivi, nonché concessori/autorizzativi, sulla base dei quali l'Impianto/gli Impianti è/sono stato/stati riconosciuto/riconosciuti idoneo/idonei ai fini dello Schema di Energy Release;
- nel caso si accerti che data di entrata in esercizio di un Impianto dichiarata dall'Operatore sia mendace o errata;
- in caso inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento del GSE relativo all'esito dell'attività di controllo.

Resta, invece, inteso che in tale ipotesi gli importi corrisposti dall'Operatore al GSE ai sensi dell'Art. 4, comma 1, lettere b), c) e d) restano acquisiti in via definitiva al GSE. Le Regole Operative precisano le modalità di calcolo degli importi oggetto di ripetizione.

Al di fuori delle ipotesi precedenti, qualora il GSE riscontri difformità, inadempienze o fattispecie che rilevano ai fini dell'esatta Regolazione dei Differenziali e al Riconoscimento in Anticipazione delle GO Assegnate ai sensi dello Schema di Energy Release, dispone le prescrizioni più opportune o ridetermina l'importo in base alle caratteristiche rilevate a seguito del controllo e alla normativa applicabile, recuperando gli importi indebitamente percepiti.

Articolo 9 Mandato all'Incasso 9.1 Possono essere oggetto di mandato all'incasso da parte dell'Operatore le somme rinvenienti dai pagamenti disposti dal GSE di cui al precedente Art. 5. Il mandato all'incasso è efficace nei confronti del GSE solo a seguito di una esplicita accettazione da parte dello stesso che sarà effettuata mediante le modalità previste nel successivo Art. 18 inviata a mandante e mandatario. 9.2 L'accettazione di cui al comma precedente è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che il mandato abbia ad oggetto la totalità delle somme vantate dal mandante nei confronti del GSE per effetto del presente Contratto, fino alla scadenza dello stesso o alla eventuale revoca;
- b) il mandato sia conferito a un unico mandatario;
- c) che il mandato all'incasso:
 - sia sottoscritto in data non antecedente alla sottoscrizione del presente Contratto;
 - sia redatto completando esclusivamente gli appositi campi del modello standard pubblicato sul sito internet del GSE (www.gse.it), il cui contenuto, per il resto, non potrà essere modificato in alcuna sua parte;
 - iii. abbia la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923 e venga notificato al GSE a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica;
- iv. riporti in allegato il presente Contratto, quale parte integrante e sostanziale del mandato.

L'accettazione del mandato all'incasso non pregiudica la facoltà del GSE di opporre al mandatario la compensazione che avrebbe potuto opporre al mandante.

L'eventuale revoca del mandato dovrà essere redatta secondo la stessa forma di cui al precedente Art. 9, comma 2, lettera c), punto iii. utilizzando il modello standard presente sul sito internet del GSE (www.gse.it) e notificata al GSE mediante lettera raccomandata o mediante posta elettronica.

L'efficacia della revoca del mandato, nei confronti di GSE, è subordinata all'esplicita accettazione da parte dello stesso ed è effettuata mediante lettera raccomandata o mediante posta elettronica.

Nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE nei confronti delle Parti nel caso di mancata, errata o ritardata notifica dell'atto revoca del mandato.

9.3 I crediti, maturati e maturandi, derivanti dal presente Contratto non possono essere oggetto né di cessione di credito (neppure nell'ambito di più ampie operazioni di factoring) né di pegno.

Articolo 10 Cessione del Contratto

10.1 È fatto divieto all'Operatore di cedere (anche mediante operazioni di trasferimento, conferimento, affitto e usufrutto di azienda o ramo di azienda ovvero di fusione) il Contratto o l'Impianto senza il preventivo consenso del GSE. [ovvero la quota del Cliente Finale Energivoro che abbia sottoscritto il contratto di aggregazione con l'Operatore].

Articolo 11 Recupero degli Importi Indebitamente Percepiti

11.1 Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, il GSE si riserva di recuperare gli eventuali importi indebitamente percepiti dall'Operatore in relazione al presente Contratto, anche mediante compensazione tra le partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali in corso tra le Parti. Le Parti convengono che non si applichino, per la restituzione degli importi indebitamente percepiti dall'Operatore in relazione al presente Contratto, le norme sulla ripetizione dell'indebito di cui agli artt. 2033 e seguenti c.c., ritenendo le Parti stesse di dover prescindere dalla valutazione di buona o mala fede dell'Operatore che ha ricevuto la prestazione. Pattuiscono, invece, espressamente che, a seguito della risoluzione, dovranno essere integralmente restituiti gli importi indebitamente percepiti dall'Operatore in relazione al presente Contratto.

Articolo 12 Ritardato Pagamento

12.1 Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute e quanto previsto al successivo Art. 13, e i diritti di risoluzione e di sospensione dell'efficacia del Contratto previsti, rispettivamente, dai successivi Artt. 14 e 15, nel caso di ritardato o mancato pagamento anche parziale, sugli importi spettanti, sono dovuti interessi moratori per ogni giorno di effettivo ritardo, calcolati al tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 c.c.

Articolo 13 Mancata Corresponsione degli Importi Dovuti al GSE

- 13.1 Con riferimento agli importi dovuti al GSE ai sensi del presente Contratto, il GSE procede in qualsiasi momento alla verifica dello stato dei pagamenti e laddove dagli esiti della verifica vengano riscontrati dei ritardati o mancati pagamenti, anche parziali, da parte dell'Operatore, il GSE notificherà a quest'ultimo una diffida ad adempiere al pagamento dei suddetti importi. La presente disposizione e quelle di cui ai successivi commi 2-5 si applicano anche ove vengano riscontrati ritardati o mancati trasferimenti, anche parziali, da parte dell'Operatore di Garanzie da Restituire ai sensi dell'Art. 4 comma 2.
- In caso di ritardato o mancato pagamento, anche parziale, di importi dovuti al GSE, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della diffida, il GSE si riserva di adottare forme di compensazione con partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali con l'Operatore e avviare le ulteriori azioni legali presso le sedi competenti volte al recupero degli importi dovuti. Inoltre, in caso di ritardato o mancato pagamento, anche parziale, di importi dovuti

	al GSE, i differenziali di cui all'Art. 4, comma 1, lettera a) non saranno erogati a partire dalla data in cui il pagamento risultava dovuto.	
	Il credito del GSE per il recupero di importi ai sensi del presente Contratto e delle Regole Operative è preferito a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis c.c. e, fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.	
13.3	Il GSE si riserva la facoltà di subentrare come utente del dispacciamento dell'intera potenza dell'impianto nel caso del mancato pagamento di cui al precedente comma 2, per tutto il tempo necessario alla restituzione dell'Energia da Restituire e delle Garanzie da Restituire. A tal fine l'Operatore conferisce sin da ora mandato senza rappresentanza allo stesso GSE per la stipula del contratto di dispacciamento in immissione con Terna S.p.A. Sulla base del suddetto mandato il GSE notificherà a Terna, e per conoscenza all'Operatore, l'inserimento dell'Impianto nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE alla prima data utile, compatibilmente con le tempistiche previste dalla deliberazione ARERA n. 111/06. Resta inteso che la suddetta facoltà non pregiudica il diritto del GSE a richiedere il pagamento del credito e l'eventuale risarcimento del danno con	
	azioni legali presso le sedi competenti.	
13.4	Ai fini del risanamento del suddetto debito e per tutto il periodo nel quale l'impianto risulta ricompreso nel contratto di dispacciamento del GSE, quest'ultimo recupera gli importi dovuti mediante compensazione tra le partite economiche in corso tra le Parti restando inteso che, per quanto riguarda le garanzie di origine, il debito dell'Operatore sarà compensato dal GSE.	
13.5	A seguito dell'integrale restituzione dell'Energia da Restituire e del valore delle Garanzie da Restituire, il GSE provvederà a escludere l'impianto dal proprio contratto di dispacciamento alla prima data utile, compatibilmente con le tempistiche previste dalla deliberazione ARERA n.111/06, dandone comunicazione a Terna S.p.A. e all'Operatore. Dalla suddetta data di esclusione, l'energia elettrica prodotta e immessa	
	dall'Impianto ritornerà nella disponibilità dell'Operatore.	

Articolo 14 Risoluzione del Contratto				
14.1	Impregiudicata ogni altra ipotesi di risoluzione prevista dal quadro normativo e regolamentare di riferimento e gli ulteriori rimedi previsti dal Contratto, dalle Regole Operative e dal codice civile, il presente Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice comunicazione scritta del GSE in ciascuno dei seguenti casi: qualora l'Operatore incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dalla vigente disciplina antimafia; 			

- qualora l'Operatore presenti uno dei cosiddetti indicatori della crisi ai sensi dell'articolo 3 del D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 ovvero si verifichi un evento che possa incidere negativamente sulla continuità aziendale dell'Operatore ovvero l'Operatore venga iscritto nel Registro dei Protesti; qualora, a seguito di un proprio procedimento, il GSE accerti il venir meno di una delle condizioni previste dalla normativa di riferimento per accedere allo Schema di Energy Release; in ciascuno dei casi di revoca o annullamento del provvedimento di ammissione allo Schema di Energy Release ai sensi del precedente Art. 8, comma 2; in caso di violazione del divieto di cessione del Contratto, dell'Impianto o dei crediti da esso derivanti previsti, rispettivamente, dagli Artt. 10 e 9, comma 3; in caso di risoluzione di un Contratto di Restituzione relativo a un Impianto Vincolato diverso dall'Impianto eventualmente sottoscritto, per inadempienza dell'Operatore [o del Soggetto Delegante].
- In caso di inadempienza dell'Operatore a obblighi previsti dal presente Contratto, il GSE potrà diffidare l'Operatore a porvi rimedio entro un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di notifica della diffida. In difetto di rimedio entro tale termine, il Contratto si considererà risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c. il Contratto si considererà altresì risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c. in caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell'Operatore decorso il termine previsto dal precedente Art. 13, comma 2.
 In caso di risoluzione per inadempimento del presente Contratto troverà
- 14.3 In caso di risoluzione per inadempimento del presente Contratto troverà applicazione quanto previsto dal precedente Art. 11, comma 1.

Articolo 15 Sospensione del Contratto

- 15.1 Il GSE si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione all'Operatore, l'efficacia del presente Contratto, ivi inclusa la corresponsione del differenziale previsto ai sensi del precedente Art. 4, comma 1, lettera a):
 - nel caso d'inadempienza agli obblighi previsti nell'Art. 7 ovvero ad uno degli obblighi previsti in capo all'Operatore [o al Soggetto Delegante] ai sensi del Contratto di Restituzione o di altro Contratto di Restituzione relativo a un Impianto Vincolato diverso dall'Impianto eventualmente sottoscritto;
 - nel caso se ne ravveda l'esigenza nell'ambito di controlli d'ufficio nonché di procedimenti avviati dal GSE;
 - nel caso in cui le amministrazioni, gli enti deputati a specifici controlli nonché le autorità, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze,

- abbiano avviato procedimenti volti ad accertare l'idoneità, la correttezza e l'efficacia dei titoli autorizzativi/abilitativi;
- nel caso in cui emergano modifiche e/o aggiornamenti delle autorizzazioni rilasciate dagli enti e dalle amministrazioni competenti, nonché nel caso di provvedimenti adottati dalle autorità e dalle amministrazioni che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'Impianto/sito e/o sull'idoneità degli interventi realizzati;
- nel caso di mancata trasmissione della documentazione antimafia da parte dell'Operatore, nel caso in cui rientrasse tra i soggetti da controllare a norma dell'art. 85 del D. lgs. n. 159/11.

Articolo 16 Recesso dal Contratto

- L'Operatore ha la facoltà, mediante comunicazione al GSE, di recedere dal presente Contratto con effetto dal 1° (primo) giorno del mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del GSE (fermo restando l'avveramento della condizione prevista dal successivo comma 2).
- Il recesso di cui al precedente comma 1 comporta l'obbligo di restituzione in capo all'Operatore di un importo determinato secondo le Regole Operative ed è condizionato alla verifica da parte del GSE dell'avvenuta restituzione. Resta, invece, inteso che in tale ipotesi il GSE non è tenuto alla restituzione di alcun importo ivi inclusi gli importi corrisposti dall'Operatore al GSE ai sensi dell'Art. 4, comma 1, lettere b), c) e d) che restano tutti acquisiti in via definitiva dal GSE.

L'Operatore dovrà provvedere alla restituzione degli importi calcolati secondo le modalità previste dalle Regole Operative entro 90 (novanta) giorni dalla data di esercizio della facoltà di recesso. In assenza di adempimento, il GSE si riserva di avviare le opportune azioni legali presso le sedi competenti volte al recupero degli importi dovuti.

Articolo 17 Accordi Modificativi

17.1 Eventuali modifiche del presente Contratto dovranno essere definite per iscritto a pena di nullità. Il GSE si riserva di modificare unilateralmente le clausole del presente Contratto in conformità alle eventuali modifiche ed aggiornamenti della normativa di riferimento, fermo restando la possibilità per l'Operatore di recedere dal presente rapporto contrattuale in conformità a quanto previsto dal precedente Art. 16.

Articolo 18 Comunicazioni

18.1 Le comunicazioni intercorrenti tra le Parti ai sensi del Contratto e delle Regole Operative devono essere rese tramite il Portale informatico secondo le modalità indicate nel Manuale Utente pubblicato sul sito GSE (www.gse.it) e/o in forma scritta ove espressamente previsto dal presente Contratto e dalla vigente normativa.

Articolo 19 Perfezionamento e Efficacia del Contratto

19.1 Ai fini del perfezionamento del Contratto, l'Operatore è tenuto a stampare l'apposita Dichiarazione di Accettazione e a inviarla al GSE tramite il Portale informatico debitamente sottoscritta con allegata la fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. Il presente Contratto si perfeziona nel momento in cui il GSE procede alla accettazione della suddetta Dichiarazione rendendo disponibile sul Portale informatico una copia del Contratto sottoscritto dal proprio rappresentante legale.

Articolo 20 Riservatezza

20.1 Il GSE si impegna a mantenere riservate le informazioni di natura commerciale e progettuale relative agli Impianti apprese nell'esecuzione del Contratto.

Il GSE non sarà considerato inadempiente in merito ai presenti obblighi di riservatezza qualora la divulgazione sia imposta dalla legge o da un'autorità competente.

Articolo 21 Tutela dei Dati Personali

- 21.1 I dati personali necessari per l'esecuzione del presente Contratto sono trattati da parte del GSE, in qualità di titolare del trattamento e sono i seguenti:
 - dati propri dei documenti di riconoscimento;
 - dati anagrafici;
 - ragione sociale, P.IVA;
 - localizzazione dell'impianto;
 - dati di contatto;

- dati bancari;
- altri dati di natura tecnico/amministrativa (quali Codice Censimp, identificativa dichiarazione, misure, ecc.)

Si precisa che l'Operatore è tenuto a garantire la correttezza nonché l'aggiornamento dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati. Nessun addebito potrà essere imputato al GSE nel caso in cui l'Operatore non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.

Il trattamento dei suddetti dati personali trova il suo fondamento giuridico nel Decreto e norme correlate.

Qualora il GSE intenda trattare ulteriormente i dati personali per finalità diverse da quella di cui alla suddetta procedura di assegnazione per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornirà all'interessato le informazioni in merito a tali diverse finalità. I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori dalle finalità di esecuzione del presente contratto e delle attività ad essa correlate e connesse.

I dati personali sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza, pertinenza e correttezza, secondo quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento.

Specifiche misure di sicurezza sono adottate, tramite l'ausilio di strumenti informatici/elettronici e di banche dati, per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, soprattutto al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e) del Regolamento Europeo n. 679 del 2016 (di seguito denominato "GDPR"), i dati personali saranno conservati dal GSE per un arco di tempo non superiore a quello strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati in tale specifico ambito e comunque nel rispetto del mandato istituzionale di interesse pubblico proprio del GSE.

Il trattamento è effettuato ad opera di personale GSE incaricato della gestione dei dati personali debitamente formato e autorizzato e da eventuali idonei responsabili esterni del trattamento, a tale scopo nominati in conformità all'art. 28 del GDPR.

I dati personali, oggetto di trattamento in esame, potranno essere scambiati/condivisi/acquisiti direttamente dal GSE, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), l'ARERA, CSEA, i gestori di rete competenti nonché con/presso i soggetti nei confronti dei quali la comunicazione e/o l'eventuale diffusione sia prevista da disposizione di leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria o per finalità connesse alla

specifica procedura amministrativa (Istituti di credito e/o assicurativi, Concessionari di pubblico servizio, società del gruppo GSE).

Resta fermo l'obbligo del GSE di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogniqualvolta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Si precisa, inoltre, che il trattamento in esame non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi extra UE.

Il GSE non potrà dar seguito al trattamento descritto al terzo capoverso del presente Art. 21, comma 1, qualora non vengano forniti i dati personali necessari da parte dei soggetti richiedenti.

L'eventuale revoca del consenso al trattamento, assentita dal GSE laddove non ostino ragioni sovraordinate di pubblico interesse, comporterà il venir meno del trattamento medesimo.

All'Operatore si riconoscono i diritti di cui agli artt. 15 e ss. Del GDPR, fatte salve le valutazioni sul caso in cui gli stessi diritti sono esercitati. Anche a tal fine si informa che il GSE ha nominato il proprio responsabile della protezione dei dati (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio RPD, ex art. 37 GDPR, contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica PEO: rpd@gse.it e PEC: rpd@pec.gse.it.

A tal proposito, si informa che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra, saranno esaminate dal GSE ai fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti dell'interessato e un legittimo ed opposto pubblico interesse (ad esempio: l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l'adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi, il perseguimento di finalità statistiche e di monitoraggio degli effetti dell'assegnazione).

Articolo 22 Foro Competente

22.1 Per qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Contratto e degli atti da esso richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Roma, lì	Gestore dei Servizi En	Gestore dei Servizi Energetici – GSE	
	S.p.A.		